SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ____ del mese di _____ fra il Dott. Nicola Raspollini, nato a Pisa il 27/03/1975, il quale interviene in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore 3, C.F. / P.Iva 00183970508, ed il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale agisce non in proprio ma nell'interesse esclusivo dell' _____, che legalmente rappresenta in qualità di _____;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento per la gestione Campo Sportivo Chiarugi ubicato in Volterra Loc. Chiarugi

Art. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL'IMPIANTO

Un'area sulla quale insiste un Campo sportivo prevalentemente in terra, dotato di impianto di illuminazione e da un fabbricato ad uso spogliatoi.

Art. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento dell'impianto sportivo è stabilita in anni cinque senza rinnovo tacito e con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione.

Art. 4 – RAPPORTI

L'Affidatario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato all'Ufficio comunale competente, per la verifica e il controllo circa gli obblighi derivanti dal rapporto di affidamento come definiti dalla presente convenzione.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento e manutenzione delle strutture assegnate, assumendosi gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.
In particolare il concessionario si impegna:
a) ad effettuare le manutenzioni ordinarie di cui all'avviso pubblico allegato.
b) ad effettuare la pulizia dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o le manifestazioni sportive;
c) d) a rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, e alla pubblica sicurezza;
e) all'apertura, chiusura e custodia dell'impianto;
f) al rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di

categoria. L'Affidatario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
g) alla tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso, dotandosi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, nonché al rispetto della normativa sull'uso del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno);
h) a dotare l'impianto sportivo dei necessari estintori antincendio, unitamente al loro controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente);
i) a garantire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dall'Amministrazione comunale, nelle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) al personale dell'Amm.ne comunale addetto al controllo;

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione all'affidatario mediante raccomandata A.R. o Pec, intimando l'eliminazione di dette inadempienze.

Le utenze relative all'impianto resteranno intestate al Comune.

- Acqua: 2.150,00
- Elettricità: 2.150,00
- Gas metano: 7.000,00

lo scostamento dalla somma totale dei suddetti importi di una percentuale superiore al 15% sarà a carico del gestore.

Art. 6 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

a) Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale dell'Amm.ne comunale.
b) Qualora l'affidatario svolga lavori senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amm.ne, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amm.ne comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese dell'affidatario stesso.
c) L'Amm.ne comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'affidamento.

Art. 7- INAGIBILITA'DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

L'Amm.ne comunale, in qualunque momento, anche durante il periodo di affidamento in gestione, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie, impegnandosi ad acquisire un parere dell'affidatario relativamente a tali interventi.
Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile all'Amm.ne comunale, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dall'affidatario.

Art. 8 MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

a) L'affidatario cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amm.ne comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali fatte salve le tariffe minori offerte in sede di avviso.
b) L'affidatario, consapevole delle caratteristiche dell'impianto sportivo allo stato attuale, si impegna sotto la propria responsabilità ad utilizzarlo nel rispetto delle norme vigenti, esonerando l'Amm.ne comunale da responsabilità derivanti da un uso improprio.

Art. 9 - SERVIZI DI SUPPORTO

Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione dell'attività di cui sopra sono a carico dell'Affidatario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.
In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri fiscali e non, relativi a sopra citati esercizi.
È fatto obbligo all'Affidatario di esporre, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

Art. 10 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dalla normativa e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.
L'affidatario è comunque responsabile del pagamento della tariffa ove essa sia prevista dalla normativa in vigore. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati per conoscenza all'Amministrazione comunale.

Art. 11 – RENDICONTO

L'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata, dell'attività svolta nell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto relativa alle iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, nonchè alle manutenzioni effettuate.

Art. 12 - SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'Affidatario garantisce, per tutta la durata dell'Affidamento, il perseguimento delle attività delle associazioni sportive e delle società sportive operanti nell'impianto secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni definite dall'avviso pubblico.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ

a) L'Amm.ne comunale è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
b) L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
c) L'Affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
d) L'Affidatario risponde dei danni, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della

convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
e) L'Affidatario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
f) L'Affidatario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art. 16 - GARANZIA ASSICURATIVA

E' a carico dell'Affidatario:
a) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione con congruo massimale minimo;
b) stipulare apposita polizza assicurativa per Furto/incendio su beni mobili e immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale con congruo massimale minimo;
I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'Affidamento. L'affidatario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.
Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'Affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge.
L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizze assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art. 17 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Volterra, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:
a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione
b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.
I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.
L'affidatario ha, comunque, la facoltà di chiedere all'Amm.ne comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo. L'Amm.ne, sulla base delle verifiche effettuate, si riserva di impartire all'Affidatario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante, alla diffida ad adempiere e delle relative sanzioni.

Art. 18 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

L'Affidatario deve vigilare affinché gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; ed ha facoltà di allontanare temporaneamente

dall'impianto chiunque non rispetti, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.
Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il competente ufficio comunale che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
L'Affidatario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assumerà piena responsabilità e conseguenze.

Art. 19 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VOLTERRA

Sono a carico dell'Amm.ne comunale, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento comunale, i seguenti oneri:

a) assicurare la manutenzione dell'impianto limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria generalmente non previsti tra quelli di cui all'art. 7 e 8 della presente convenzione, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte dell'Affidatario.
b) sostituzione delle lampade delle torri di illuminazione al terreno di gioco

L'Affidatario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi all'Amm.ne comunale.

Art. 20 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI VOLTERRA ED AI CITTADINI

L'affidatario dovrà riservare l'uso degli impianti all'Amministrazione ogni qualvolta l'Amministrazione stessa ne faccia richiesta per lo svolgimento di manifestazioni od altre iniziative dalla stessa promosse.
L'Affidatario dovrà comunque garantire l'uso gratuito dell'impianto da parte degli organi scolastici del Comune per l'espletamento della propria attività didattico-sportiva e ginnica in date e orari preventivamente concordati.
Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare – Campionati – ecc.) e comunque nel rispetto delle esigenze di utilizzo degli impianti dello stesso, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati.
A tale scopo dovrà essere dato un preavviso all'affidatario di almeno 15 giorni.
L'impianto dovrà essere accessibile a tutti i cittadini per l'espletamento di attività sportive e di svago, anche in settori diversi da quelli per cui è attrezzata in modo specifico, purchè da ciò non ne derivino danni alle strutture e alle dotazioni, né modifiche agli impianti, né interferiscano con le attività sportive ed agonistiche dell'Affidatario. L'accessibilità quindi potrà essere limitata durante i giorni e le ore in cui l'Affidatario effettuerà la propria attività esclusiva od avrà programmato attività sportiva, agonistica, manifestazioni ed iniziative varie, o durante i periodi di manutenzione dell'impianto.
L'accesso all'impianto dovrà essere regolamentato mediante disposizioni emanate dall'Affidatario, preventivamente concordate con l'Amministrazione.

Art. 21 – VENDITA CIBO E BEVANDE

La vendita presso l'impianto di cibi e bevande di cui all'art. 11 potrà essere effettuata da parte dell'Affidatario o da terzo sub concessionario, purchè sia munito delle licenze prescritte e sussistano tutte le dovute autorizzazioni igienico-sanitarie.

Art. 22 – OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA

L’Affidatario è tenuto alla sorveglianza del rispetto delle norme del Regolamento intervenendo e segnalando all’Amministrazione comunale comportamenti difformi e/o sanzionabili.

Art. 23 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L’Affidatario è tenuto a informare l’Amm.ne comunale, tramite raccomandata A/R o PEC, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
Nel caso in cui l’impianto sia stato concesso per la gestione a raggruppamenti non potrà essere variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della presente concessione.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione all'Amm.ne comunale di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amm.ne comunale ha la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento e, in particolare:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di inadempimenti nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
b) in caso di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario.

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto quando, previa diffida a provvedere, il concessionario non adempia nel termine prefissato. Il Comune potrà risolvere il contratto anche a seguito di tre accertate violazioni e contestazioni in un anno, indipendentemente dalla messa in pristino.

L'Amm.ne comunale comunica all’Affidatario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo.
In caso di risoluzione dell’affidamento all’Affidatario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di affidamento mentre permane l’obbligo di conduzione dell’Impianto sino alla consegna al nuovo gestore.

Art. 25 – REVOCA

Fatta salva la possibilità di applicare sanzioni previste da leggi e regolamenti nazionali/regionali/comunali, l'Amministrazione comunale può revocare l’affidamento degli impianti sportivi quando:
a) Gli eventuali pagamenti dei consumi in eccesso di cui all’art. 6 siano effettuati con ritardi superiori a 3 mesi ed in assenza di un piano di rientro del debito assistito da idonea garanzia;
b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
c) la manutenzione non è stata effettuata secondo i normali criteri di lavoro e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

Art. 26 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall’art.1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”, qualora le parti (Amministrazione comunale, Affidatario) intendano recedere

prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata. In caso di recesso da parte del Comune questo non richiederà il versamento del canone previsto per l'ultimo anno di gestione. In caso di recesso del gestore sarà tenuto al versamento integrale dei canoni ancora dovuti.

Art. 27 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione dell'affidamento saranno a carico dell'Affidatario.

Art. 28 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione dell'affidamento sarà definita dal Giudice Amministrativo competente (giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art.133, comma 1, lett.b) Codice di Procedimento Amministrativo) presso il Foro di Pisa. Non è ammesso l'arbitrato.

Art. 29 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed al vigente Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia.

Art. 30 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e spese del richiedente.

L'AFFIDATARIO

L'AFFIDANTE